



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

ORIGINALE
Deliberazione n. 04
del 17.01.2013 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E RELATIVI TRIBUTI. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni	P
2	PAVETO Giambattista Carlo	P
3	PRATI Lucio	A
4	BISIO Maurizio Luigi	P
5	ACCOMANDO Carole	P
6	CAVO Fabio	P
7	SANTAMARIA Ivana	P
8	GUALCO Antonella	P
9	TRAVERSO Maddalena	A
10	REPETTO Gio Batta Luigi	P
11	BISIO Michele	P
12	DELLEPIANE Grazia	A
13	MOSSETTI Gianfranco	P

Totale presenti **10**
Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

Il Segretario Comunale tiene a precisare che il testo proposto all'attenzione ed all'approvazione del Consiglio è un testo standardizzato da lui redatto per convenzione di funzioni che rifletta i requisiti prevista dalla normativa;

su proposta del sindaco;

su redazione del segretario comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. concernente disciplina della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati;

VISTI, in particolare:

- l'articolo 198, ai sensi del quale i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, ed ai sensi del quale fino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113 comma 5 D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.;
- l'articolo 200, in merito alla organizzazione della gestione dei rifiuti urbani sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195 comma 1 lettere m), n) ed o);
- l'articolo 201, che prevede che, al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, e prevede che gli stessi enti locali costituiscano le Autorità d'ambito, dotate di personalità giuridica, costituite in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alle quali gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali in materia di gestione integrata dei rifiuti;
- l'articolo 202, ai sensi del quale l'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali;

VISTA la L.R. 24/2002, afferente norme per la gestione dei rifiuti, avente quale finalità la disciplina della gestione e della riduzione dei rifiuti, secondo criteri e modalità ispirati a un corretto rapporto tra costi, considerati anche quelli ambientali, e benefici, ed alla massima tutela dell'ambiente, ai fini dell'ordinato svolgimento delle funzioni dei soggetti istituzionalmente preposti, nell'ambito di una programmazione integrata e coordinata in coerenza con il riparto di attribuzione fra enti stabilito dalla normativa vigente;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 4 L.R. 24/2002, rientra nelle competenze dei i comuni la gestione dei rifiuti urbani in forma (associata attraverso, in allora, il consorzio obbligatorio previsto dall'articolo 11 della medesima L.R. 24/2002), nonché l'approvazione del regolamento di cui, ora, all'articolo 198 comma 2 D. Lgs. 152/2006, nonché la previsione nei propri strumenti di pianificazione urbanistica dell'inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata;

VISTA la L.R. 7/2012, afferente Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, il cui articolo 3, ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, suddivide il territorio della Regione in quattro ambiti i territoriali ottimali, i cui confini e gli enti locali ricadenti sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento, e con particolare riferimento, per quanto nella presente sede consta, all'ambito 2 Astigiano e Alessandrino;

VISTO l'articolo 14 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, come modificato dall'articolo 25 comma 5 D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012, che istituisce, con decorrenza dal primo gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui all'articolo 4 comma 1 D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, il cui soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo (comma 2);

VISTI:

- l'articolo 14 comma 27 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera a) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che ha individuato, in via definitiva, le funzioni fondamentali dei Comuni nell'esercizio della competenza statale di cui all'articolo 117 comma 2 lettera p) Costituzione;
- l'articolo 14 comma 28 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera b) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che prevede, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, l'esercizio obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, delle funzioni fondamentali dei comuni di cui al citato comma 27;
- l'articolo 16 D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, con particolare riferimento ai commi da 26 a 31, come sostituiti dall'articolo 19 comma 2 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012) che i comuni con popolazione fino a mille abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 D.L. 78/2010 citato, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, la facoltà di esercitare in forma associata, l'integralità delle funzioni e dei servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32 commi 3 e 6 D. Lgs. 267/2000 la disciplina di cui al medesimo articolo 16;
- l'articolo 14 comma 30 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera d) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che demanda alla Regione, nelle materie di cui all'articolo 117 commi 3 e 4 Costituzione, l'individuazione, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, mediante utilizzo delle forme associative previste dal medesimo comma 28;
- l'articolo 14 comma 31-bis D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come introdotto dall'articolo 19 comma 1 lettera e) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che prevede che le convenzioni di cui al comma 28 abbiano una durata almeno triennale, che trovi applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 30 D. Lgs. 267/2000, che, ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione (secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali), i comuni interessati siano obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni;

- l'articolo 14 comma 31-ter D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come introdotto dall'articolo 19 comma 1 lettera e) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, ai sensi del quale è fatto obbligo ai comuni interessati di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo entro il primo gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali ed entro il primo gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;

VISTA la L.R. 11/2012, afferente disposizioni organiche in materia di enti locali, per mezzo della quale la Regione, ente di legislazione, pianificazione e programmazione, ai fini di semplificazione amministrativa e contenimento della spesa pubblica persegue l'obiettivo di procedere al riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte, con particolare riferimento al comma 5 comma 1, che ammette l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni attraverso la stipulazione di una convenzione, in alternativa alla costituzione di unione, nel rispetto dei requisiti di aggregazione di cui all'articolo 7, e che prevede, ai sensi dell'articolo 8, il procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni, con la possibilità di coincidenza con le correlative proposte di aggregazione alla Regione da parte dei Comuni interessati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 11/2012 (quindi il 26.12.2012), recanti l'indicazione delle forme prescelte per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, le funzioni ed i servizi esercitati in forma associata ed i risultati previsti in termini di efficacia, efficienza ed economicità;

VISTI, altresì:

- l'articolo 30 comma 2 D. Lgs. 267/2000, che prevede il contenuto obbligatorio delle convenzioni, in particolare i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'articolo 5 comma 3 L.R. 11/2012, che, a propria volta, stabilisce, fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento statale, quali contenuti obbligatori, il fine e la durata (che non può essere inferiore a tre anni), le funzioni ed i servizi oggetto dell'esercizio associato, le modalità dello svolgimento, le modalità di consultazione, i rapporti finanziari, la costituzione di uffici comuni oppure in alternativa la delega di funzioni a favore di uno dei partecipanti, la relativa previsione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attività, gli obblighi e le garanzie, i casi di recesso e le conseguenti obbligazioni cui resta vincolato l'ente recedente;

DATO ATTO CHE, ai sensi delle norme citate:

- le funzioni fondamentali sono individuate, in via definitiva, in quelle contenute dal comma 27 del citato articolo 14 D. L. 78/2010, e con esclusione di quella afferente la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed i compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, in quanto competenze esercitate di Comuni singolarmente per delega statale;
- l'esercizio di tali funzioni fondamentali è qualificato come obbligatorio per l'ente titolare;
- nel novero delle forme associative è contenuta, per espresso dato testuale delle norme citate, confermato dalla denominazione del Capo V del Titolo II della Parte I del D. Lgs. 267/2000, sia la convenzione, di cui all'articolo 30, per l'esercizio, in modo coordinato, di funzioni e di servizi determinati, sia l'unione di comuni, di cui all'articolo 32, qualificato ente locale, costituito da due o più comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza;
- è ribadito dalla legge regionale che l'esercizio delle funzioni fondamentali per i Comuni compresi nei limiti dimensionali indicati dalla normativa statale deve avvenire in forma obbligatoriamente associata;
- i comuni interessati dispongono di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale per presentare alla Regione le proposte di aggregazione;
- i comuni, nelle proposte di aggregazione, indicano le forme prescelte per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, che, evidentemente, dovranno conformarsi alle peculiarità delle

single funzioni e, pertanto, non necessariamente essere uniformi per l'integralità delle funzioni medesime;

- le funzioni ed i servizi esercitati in forma associata ed i risultati previsti in termini di efficacia, efficienza ed economicità configurano standard inderogabile per le scelte;
- la Regione valida le proposte di aggregazione rispondenti ai requisiti richiesti considerandole ambiti territoriali ottimali;
- nel novero delle funzioni fondamentali dei Comuni sono previste la attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

DATO ATTO CHE, in relazione alla funzione relativa alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, ai sensi della normativa citata:

- è demandata all'Autorità d'ambito l'organizzazione del servizio e la determinazione degli obiettivi da perseguire, con la finalità di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza;
- rientrano nei compiti dell'autorità d'ambito le attività di realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti, la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO;
- in particolare, l'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali;
- è previsto, peraltro, che i Comuni continuino la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa fino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito;
- è in capo ai Comuni la titolarità del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di cui all'articolo 14 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011;
- pertanto, appare radicata nelle competenze dei comuni la titolarità della funzione relativa al servizio rifiuti, seppure esercitata attraverso forma associativa finalizzata al perseguimento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio, nonché, precipuamente, la titolarità del relativo tributo;

RITENUTA, nel processo di ponderazione dell'interesse pubblico, in ossequio, in particolare, ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in coerenza con le scelte programmatiche operate nel pregresso, e tenuto conto, ora, degli obblighi di cui alla normativa evidenziata, l'opportunità della gestione in forma associata della funzione relativa alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi da parte dei Comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure e Voltaggio, fra i quali è in corso l'attivazione di associazione di funzioni, come si desume dalle deliberazioni in corso di adozione nella presente seduta, da intendersi fra loro collegate, in considerazione, per quanto nella presente sede afferisce:

- dell'obbligo normativo di esercitare la funzione in questione, e di esercitarla in forma associata, trattandosi di Comune di popolazione inferiore a cinquemila abitanti, comunque, entro il 01 gennaio 2014;
- di dare in ogni caso atto che il Comune di Voltaggio, in forza di delega operata alla Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo, già ottempera all'obbligo normativo di gestione della funzione secondo modalità associata, ferma restando l'opportunità di stipulare apposita convenzione disciplinante l'esercizio della funzione, anche ai fini di sperimentare una formula associativa più stringente per la disciplina delle funzioni, con i Comuni di Carrosio, Parodi Ligure e Fraconalto, caratterizzati, in forza della sostanziale analogia territoriale, da problematiche analoghe di governance del servizio, e con particolare riferimento alla organizzazione delle attività di accertamento e riscossione del tributo di cui all'articolo 14 D.L. 201/2011, ai fini di conseguimento di economie nella fase start up;

- dell'obiettivo imprescindibile che la gestione associata, nella prospettiva di addivenire al livello finale, costituito dalla gestione unitaria dell'integralità delle funzioni, e dei relativi servizi, garantisca l'autonomia dei singoli enti associati nella direzione e nella sorveglianza dei servizi erogati all'utenza di propria competenza, in modo da configurare il processo come avvicinamento progressivo alla gestione unitaria;
- dell'obiettivo pregiudiziale che sia, in ogni caso, salvaguardata l'efficacia del servizio;
- della circostanza che il perseguimento della gestione unitaria con modalità idonea comunque a garantire la salvaguardia dell'autonomia degli enti convenzionati possa essere raggiunto con lo strumento della delega all'ente capofila;
- della circostanza che, per l'esercizio associato di funzioni e di servizi previsto dall'articolo 3 L.R. 11/2012 e dall'articolo 19 D.L. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012, la scelta più confacente alla funzione della protezione civile, nel rispetto dell'autonomia dei Comuni, sia quella dello strumento convenzionale, di cui all'articolo 5 L.R. 11/2012, tale scelta giustificandosi in quanto comportante una maggiore gradualità nel processo di aggregazione e quindi una migliore e più efficace gestione del processo stesso, nonché del minore costo amministrativo rispetto all'opzione alternativa dell'unione di Comuni;
- della circostanza che la presente deliberazione costituisce proposta di aggregazione riferita alla funzione relativa alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, ai sensi dell'articolo 8 L.R. 11/2012
- della circostanza che nei termini che precedono consistono gli attesi risultati in termini di efficacia, efficienza ed economicità come richiesti, in particolare, dall'articolo 8 comma 2 L.R. 11/2012;

VISTO lo schema della convenzione, formato da numero 16 articoli, tra i Comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure e Voltaggio, per lo svolgimento in forma associata della funzione di relativa alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, Allegato n. 1) alla presente per farne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, da sottoscrivere dai legali rappresentanti dei Comuni, su testo condiviso dai Comuni;

DATO ATTO CHE, ai sensi del combinato disposto degli articoli 30 comma 2 D. Lgs. 267/2000 e 5 comma 3 L.R. 11/2012, in merito al contenuto obbligatorio, la convenzione:

- esplicita le finalità;
- ha durata pari a tre anni;
- enuclea le funzioni ed i servizi oggetto dell'esercizio associato nonché le modalità di svolgimento delle stesse;
- contiene le modalità di consultazione degli enti contraenti;
- disciplina i rapporti finanziari tra gli enti contraenti;
- prevede espressamente l'esercizio mediante delega a favore del Comune che verrà individuato in sede di stipula;
- contiene, in ogni caso, la disciplina in merito alle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attività, all'uopo disciplinando obblighi, e quindi correlative garanzie, in capo agli enti contraenti;
- disciplina i casi di recesso e le conseguenti obbligazioni cui resta vincolato l'ente recedente;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, sono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti;
- il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito:

- **presenti: 10;**
- **astenuiti: 0;**
- **votanti: 10;**
- **favorevoli: 10;**
- **contrari: 0;**

DELIBERA

1. Di procedere, ai sensi di quanto in narrativa, alla gestione in forma associata della funzione relativa alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, tra i Comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure e Voltaggio;
2. Di stipulare, ai sensi di quanto in narrativa, convenzione per la gestione associata della funzione relativa alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, fra i Comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure e Voltaggio, secondo lo schema, formato da numero 16 articoli, Allegato n. 1) alla presente per farne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, da sottoscrivere ad opera dei legali rappresentanti degli enti, individuando, per il Comune di Voltaggio, il sindaco o il suo sostituto legale;
3. Di dare atto che, in sede di stipula, le parti potranno apportare rettifiche purché di carattere non essenziale;
4. Di dare atto che la durata e la decorrenza della convenzione di cui al numero 1. del presente dispositivo, sono, rispettivamente, di tre anni e stabilita in sede di stipula della convenzione medesima;
5. Di dare atto che l'esercizio della funzione di cui al numero 1. del presente dispositivo avviene, ai sensi dell'articolo 5 comma 3 L.R. 11/2012, mediante delega a favore del Comune che verrà individuato in sede di stipula, che si intende espressamente conferita ai sensi del presente provvedimento;
6. Di dare atto che la convenzione di cui al numero 1. del presente dispositivo riflette i contenuti obbligatori di cui all'articolo 30 D. Lgs. 267/2000 e di cui all'articolo 5 comma 3 L.R. 11/2012;
7. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce proposta di aggregazione riferita alla funzione relativa alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, ai sensi dell'articolo 8 L.R. 11/2012;
8. Di dare atto che la spesa per la gestione dei servizi, è prevista nelle apposite dotazioni del corrente Bilancio di previsione, e nel corrente Bilancio Pluriennale;
9. Di dichiarare, con votazione separata votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
 - **presenti: 10;**
 - **astenuiti 0;**
 - **votanti: 10;**
 - **favorevoli: 10;**
 - **contrari 0,**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità contabile recante ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 e della normativa comunale, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: FAVOREVOLE;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO TRAVERSO Caterina

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti:

Si è tenuto conto:

- dell'articolo 198 D. Lgs. 152/2006, in merito al concorso dei Comuni, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché al concorso dei comuni a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201 comma 3, nonché alla competenza dei Comuni all'espressione del proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni, ed ai sensi del quale fino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113 comma 5 D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.;
 - dell'articolo 200 D. Lgs. 152/2006, in merito alla organizzazione della gestione dei rifiuti urbani sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195 comma 1 lettere m), n) ed o) D. Lgs. 152/2006 (determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, definizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti, determinazione delle forme e dei modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità), nonché delle ulteriori linee guida del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, del conseguimento di adeguate dimensioni gestionali (definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative), dell'adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO, della valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti, della ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
 - dell'articolo 201 D. Lgs. 152/2006, in merito alla disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che prevede che al fine dell'organizzazione le regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito, dotate di personalità giuridica, costituite in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla regione, alle quali gli enti locali partecipano obbligatoriamente, alle quali è trasferito l'esercizio delle competenze dei medesimi in materia di gestione integrata dei rifiuti, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
 - ancora dell'articolo 200, citato, che demanda all'Autorità d'ambito l'organizzazione del servizio e la determinazione degli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adottando apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203 comma 3, prefigurando il raggiungimento dell'autosufficienza di smaltimento nell'arco di cinque anni dalla costituzione dell'ambito;
 - ancora dell'articolo 200, citato, ai sensi del quale, con la finalità della gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le attività di realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti, la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO, con durata della gestione da parte dei soggetti affidatari non inferiore a quindici anni, disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
 - dell'articolo 202 D. Lgs. 152/2006, che attribuisce all'Autorità d'ambito l'aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali
 - dell'articolo 25 comma 4 D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012, che, con riferimento alla gestione ed alla erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, dispone l'affidamento ai sensi del citato articolo 202 D. Lgs. 152/2006, nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, relativamente alla gestione ed erogazione del servizio (che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti), alla raccolta, alla raccolta differenziata, alla commercializzazione ed all'avvio a smaltimento e recupero, nonché, allo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO, e nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito;
 - dell'articolo 14 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, come modificato dall'articolo 25 comma 5 D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012, che istituisce, con decorrenza dal primo gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui all'articolo 4 comma 1 D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (comma 1), il cui soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo (comma 2);
- si è tenuto conto altresì della L.R. 24/2002, afferente norme per la gestione dei rifiuti, con particolare riferimento:
- all'articolo 1, in materia di finalità, fra le quali è prevista, fra l'altro, la disciplina della gestione e della riduzione dei rifiuti, secondo criteri e modalità ispirati a un corretto rapporto tra costi, considerati anche quelli ambientali, e benefici, ed alla massima tutela dell'ambiente, ai fini dell'ordinato svolgimento delle funzioni dei soggetti istituzionalmente preposti, nell'ambito di una programmazione integrata e coordinata in coerenza con il riparto di attribuzione fra enti stabilito dalla normativa vigente;
 - gli articoli 2, 3 e 4, recanti, rispettivamente, le competenze in capo alla Regione, in capo alle Province, e in capo ai Comuni, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani in forma associata attraverso il consorzio obbligatorio, previsto dall'articolo 11;
 - in particolare, l'articolo 4, prevede che i comuni provvedono ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani in forma associata attraverso il consorzio obbligatorio previsto dall'articolo 11, ad approvare il regolamento di cui, ora, all'articolo 198 comma 2 d.lgs. 152/2006 prevedere nei propri strumenti di pianificazione urbanistica l'inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata
 - l'articolo 5, in materia di Piano Regionale di gestione dei rifiuti, le cui disposizioni sono vincolanti per i Comuni, le Province e gli altri Enti Pubblici, per i concessionari o affidatari dei pubblici servizi e per i soggetti privati;

- l'articolo 6, in materia di Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, le cui disposizioni sono vincolanti per i Comuni e gli altri enti pubblici, per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati;
 - l'articolo 8, che definisce il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, comprendente i rifiuti urbani, i rifiuti speciali assimilati agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio, i rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane ed i rifiuti non pericolosi prodotti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani;
 - ancora l'articolo 8, che prevede che la gestione integrata, articolata su base territoriale provinciale, comprenda il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture, tra loro interconnessi, che, organizzati secondo criteri di massima tutela dell'ambiente, efficacia, efficienza ed economicità, permettano di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
 - l'articolo 9, ai sensi del quale la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avviene in ambiti territoriali ottimali coincidenti con i territori di ciascuna Provincia, suddivisi in uno o più bacini, così come individuati dai programmi provinciali, residuando ai Comuni l'organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
 - l'articolo 10 comma 1, che enuclea i servizi di gestione dei rifiuti urbani svolti nei bacini, secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, e con particolare attenzione ai costi ambientali;
 - l'articolo 11, recante la disciplina dell'organizzazione delle attività di bacino, ai sensi del quale è prescritta la forma associata fra Comuni, attraverso lo schema giuridico del consorzio obbligatorio, quale titolare delle funzioni di governo per i servizi di cui all'articolo 10 comma 1;
 - l'articolo 12, in materia di organizzazione del sistema integrato dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale, da realizzarsi in forma associata;
- infine, si tiene conto, da ultimo, della Legge regionale 7/2012, recante disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, ed ivi con particolare riferimento:

- all'articolo 3, che, ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani suddivide il territorio della Regione in 4 ambiti i territoriali ottimali, i cui confini e gli enti locali ricadenti sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento salva la possibilità, al fine di garantire la più adeguata rappresentazione delle esigenze dei territori di riferimento, di articolazione degli ambiti territoriali ottimali (qualora richiesto dai sindaci rappresentanti la maggioranza della popolazione interessata dall'area in oggetto) per aree territoriali omogenee in merito ai conferimenti separati, alla raccolta differenziata, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata, se il numero e la dimensione delle predette aree risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dei relativi servizi;
- all'articolo 4, che attribuisce alle province ed ai comuni di ciascun ambito territoriale ottimale, l'esercizio in forma associata, in relazione al quale si attengono alle direttive generali ed agli indirizzi regionali in materia di gestione dei rifiuti e di qualità dei servizi, delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani come identificate (specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti, elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato alla realizzazione degli impianti e all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei servizi, determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, finalizzazione e destinazione dei proventi tariffari e definizione del piano finanziario relativo al piano d'ambito, definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi, affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione, controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi.
- all'articolo 5, che prevede che le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitino le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso apposite conferenze d'ambito, che operano, in nome e per conto degli enti locali associati (secondo modalità definite dall'apposita convenzione che le istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare), dotata di autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile per le attività connesse alle proprie funzioni;
- all'articolo 6, che istituisce in ciascun ambito territoriale ottimale a base provinciale o sovraprovinciale una conferenza d'ambito per l'organizzazione e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, composta dai presidenti delle province e da rappresentanze dei sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale ottimale costituite in forma unitaria o per gruppi di comuni, esercitanti, quali funzioni, l'approvazione del piano d'ambito, la definizione del modello organizzativo e l'individuazione delle forme di gestione dei servizi, la determinazione delle tariffe del servizio e le disposizioni in ordine alla destinazione dei relativi proventi, oltre alla definizione della propria struttura organizzativa, prevedendo eventuali forme di articolazione sul territorio e l'approvazione delle modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti locali

Avv. Gian Carlo RAPETTI

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Lorenzo Giovanni REPETTO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **04/05/2013** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **19/05/2013**
Dalla Residenza Comunale, li **04/05/2013**.

IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)